



COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 del Consiglio comunale

OGGETTO: Istituzione di una Commissione consiliare di studio sulle scelte di partecipazione di questo Comune al processo di riforma istituzionale.

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE
		giust. ingiust.
VALER Joseph	- Sindaco	
ZENI Bruna	- Vice Sindaco	
CASET Daniele	- Consigliere	
PEDERZOLLI Davide	- Consigliere	
CASET Michael	- Consigliere	X
CHISTÉ Alessio	- Consigliere	
MALFATTI Elena	- Consigliere	
PANCHER Christian	- Consigliere	
PILZER Marco	- Consigliere	X
STENICO Simone	- Consigliere	
GARZETTI Ugo	- Consigliere	
CASET Maria Rita	- Consigliere	
RONCADOR Roberto	- Consigliere	
VIOLA Natalia	- Consigliere	
ZADRA Sergio	- Consigliere	

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Joseph VALER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si prende atto che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è corredata dal parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 80 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e si da atto che il provvedimento non ha contenuti di rilevanza contabile.

Relazione:

L'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, aggiunto dall'art. 6 della L.P. 13 novembre 2014, n. 12, istituisce un obbligo di gestione associata per i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti prevedendo espressamente quanto segue:

"1. Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B. Le gestioni associate costituite ai sensi di quest'articolo possono avvalersi comunque della comunità per compiti o attività da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio.

2. La Provincia individua gli ambiti associativi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) costituzione di ambiti associativi minimi con popolazione di almeno cinquemila abitanti;
- b) di norma e salvo eccezioni contiguità territoriale dei comuni appartenenti alla gestione associata;
- c) appartenenza dei comuni al medesimo territorio di comunità; solo se non ci sono le condizioni per la costituzione di gestioni associate nell'ambito del medesimo territorio sono possibili, in via straordinaria, aggregazioni con comuni appartenenti a territori di comunità contermini;
- d) unicità della gestione associata con riferimento a tutti i compiti e attività;
- e) raggiungimento di determinati livelli di spesa per i compiti e le attività da associare.

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015, anche sulla base di proposte pervenute dai comuni. Il provvedimento d'individuazione stabilisce anche il termine per la stipula delle convenzioni di associazione tra i comuni coinvolti; nel caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni entro il termine previsto la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale, sentiti i comuni interessati, può modificare comunque gli ambiti associativi individuati ai sensi di questo comma, anche su proposta dei comuni coinvolti, anche in relazione all'andamento della gestione associata. Il provvedimento d'individuazione degli ambiti associativi determina i risultati, in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzia i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato. I comuni possono chiedere alla Giunta provinciale di rideterminare l'obiettivo di riduzione di spesa o i tempi di raggiungimento dello stesso, in ragione di comprovate invarianze organizzative.

4. La Giunta provinciale può derogare al limite demografico previsto dal comma 2, lettera a), o all'obbligo di gestione associata, se il territorio dei comuni interessati è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche, con particolare riferimento ai comuni di confine, o turistiche, o se i comuni interessati hanno avviato il procedimento per la fusione. In questi casi la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può:

- a) individuare ambiti associativi con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti;
- b) esonerare dall'obbligo di gestione associata comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, né con un ambito formato ai sensi della lettera c);
- c) includere negli ambiti per la gestione associata comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti e comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

5. La Giunta provinciale può inoltre escludere dall'obbligo di gestione associata i comuni con popolazione superiore a tremila abitanti che assicurino livelli di spesa analoghi a quelli stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate con popolazione complessiva superiore a cinquemila abitanti. In tal caso la deroga può essere prevista solo ove non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i livelli di spesa definiti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate dei comuni contigui.

6. Nei casi previsti dal comma 4, la deliberazione ivi prevista determina i risultati in termini di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni secondo quanto previsto dagli ultimi due periodi del comma 3.

7. Se i risultati di riduzione di spesa individuati secondo quanto previsto dai commi 3 e 6 non sono stati conseguiti nei termini previsti, i comuni adottano le specifiche misure di razionalizzazione della spesa individuate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

8. Qualora i comuni non raggiungano un accordo sulla ripartizione dei costi relativi alla gestione associata, la Giunta provinciale ne stabilisce il riparto attraverso l'individuazione di parametri tecnico-economici.

9. La deliberazione di cui al comma 3 prevede l'esonero dall'obbligo di gestione associata per i comuni che a partire dal 1 gennaio 2013 e fino al turno generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015 hanno avviato o completato processi di fusione. Il predetto esonero è inoltre previsto per i comuni che hanno avviato, entro la data di approvazione della predetta deliberazione, processi di fusione per la costituzione di un unico comune con popolazione di almeno duemila abitanti o che ha interessato tre o più comuni. Se il percorso di fusione non è approvato dalla relativa consultazione referendaria entro un anno dalla data di entrata in vigore della citata deliberazione, la Giunta provinciale individua il termine e le condizioni per l'estensione a questi comuni dell'obbligo di gestione associata, prevedendo la modificazione degli ambiti di gestione associata già costituiti. Nei casi previsti da questo comma sono fissati, ai sensi del comma 6, specifici livelli di spesa per i comuni interessati; decorsi tre anni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3 o, ove successiva, dalla data di elezione del sindaco del nuovo comune, la Giunta

provinciale verifica il raggiungimento dei livelli di spesa fissati ai sensi del comma 6 e dispone specifiche misure di razionalizzazione della spesa ai sensi del comma 7, o dispone l'estensione ai comuni dell'obbligo di gestione associata.

10. La determinazione dei livelli di finanziamento della spesa corrente dei comuni ai sensi dell'articolo 24 tiene conto degli obiettivi di riduzione della spesa individuati secondo quanto previsto da quest'articolo.

11. Decorso tre anni dalla costituzione della gestione associata un comune può proporre alla Giunta provinciale di rivedere l'ambito associativo a cui appartiene o di essere aggregato ad altro ambito associativo, purché siano rispettate le condizioni previste da questo articolo.

12. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai comuni che costituiscono unioni di comuni che non raggiungono complessivamente cinquemila abitanti; per le unioni già costituite alla data di entrata in vigore di questo articolo che non raggiungono detta dimensione demografica, le disposizioni si applicano solo se non hanno come fine la fusione"

Nave San Rocco, con una popolazione legale di 1390 abitanti al 9 ottobre 2011, non può sottrarsi a questo processo e dovrà gestire obbligatoriamente in forma associata i seguenti servizi:

1. Segreteria generale, personale e organizzazione
2. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
3. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
4. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
5. Ufficio tecnico
6. Urbanistica e gestione del territorio
7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Alla luce dell'importanza delle scelte che l'amministrazione sarà chiamata a compiere si propone al consiglio comunale di costituire una commissione consiliare di studio che accompagni le scelte che questo organo deliberante sarà chiamato a fare nel prossimo futuro consci dell'importanza per il Comune di assumere un ruolo attivo in questo processo che gli consenta di trovare un assetto ottimale per il nostro paese, in modo che non si veda costretto a subire passivamente risoluzioni altrimenti prese a livelli superiori. Questi concetti sono anche espressi nel documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel quinquennio di consiliatura, approvato nella seduta odierna, dove si evidenzia che il processo, se ben gestito, potrà portare dei vantaggi per i cittadini, in termini di miglioramento dei servizi e riduzione delle relative tariffe, nonché dei costi di amministratori e struttura amministrativa. Si evidenzia fra l'altro che dentro questo quadro di riforma istituzionale si può giocare anche la partita delle fusioni già disciplinate dall'ordinamento regionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Condivisa la proposta del Sindaco di istituire di una commissione di studio inerente la partecipazione di questo comune al processo di riforma istituzionale;

Rilevato che in data 21 luglio 2015 è stata convocata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari per discutere sulla composizione della Commissione, i suoi compiti e il suo funzionamento;

Considerato che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari ha ritenuto e condiviso di fissare i componenti della Commissione nel numero di quattro consiglieri comunali, di cui 2 rappresentanti della maggioranza e 2 rappresentanti della minoranza, oltre al Sindaco, che la presiede, e di assegnare alla Commissione di studio i seguenti compiti: valutazione delle varie opportunità nell'ambito della riforma istituzionale, costruzione progettualità con la cittadinanza, collaborazione alla stesura di una proposta da proporre per approvazione al consiglio comunale. Alle sedute della Commissione potrà partecipare, se richiesto dal Sindaco/Presidente il Segretario comunale, con funzioni di consulenza giuridica e senza diritto di voto;

Condivisa la proposta di non corrispondere ai componenti la Commissione alcuna remunerazione per la partecipazione alle sedute della Commissione medesima;

Richiamati:

- l'articolo 10 comma 12 dello statuto ove è previsto che il regolamento interno del Consiglio comunale determini le competenze delle Commissioni nominate dal Consiglio, le forme di pubblicità dei loro lavori, la partecipazione di esperti non appartenenti al Consiglio e fissi per quest'ultimi la misura delle indennità per la partecipazione alle sedute delle Commissioni e del Consiglio;
- l'articolo 8 del regolamento del consiglio comunale, ove è previsto che il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere, la composizione e le modalità di funzionamento;

Dato atto che i membri della commissione dovranno essere eletti con sistema di votazione con voto limitato, così come si rinviene all'articolo 12, comma 6 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ove è previsto che quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, garantendo un'adeguata rappresentanza delle minoranze. La normativa regionale demanda al regolamento interno del consiglio l'indicazione dei poteri delle commissioni e la disciplina dell'organizzazione, delle forme di pubblicità dei lavori e di partecipazione di esperti esterni al consiglio. Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 6 e ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali sono chiamati a farne parte, ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato. La disciplina di tale modalità di votazione si rinviene all'articolo 54 del regolamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 30.03.1995 e modificato con consiliari n. 20 di data 28.07.2011 e n. 23 di data 11.06.2015, esecutive. Detto regolamento all'articolo 10 comma 2 bis ribadisce l'obbligatorietà del ricorso a tale sistema di votazione ogni volta che il comune sia chiamato a nominare componenti di commissioni o organismi nell'amministrazione (ma anche propri rappresentanti in enti, commissioni e organismi esterni), e nella rappresentanza comunale siano chiamati a farvi parte anche membri della "minoranza politica";

Ritenuto pertanto opportuno istituire la Commissione studio, da concepirsi quale strumento strategico per affrontare le importanti questioni riguardanti la partecipazione del Comune al processo di riforma istituzionale al fine di trovare la condivisione sulle scelte che il Comune sarà chiamato a compiere;

Accertata la propria competenza all'approvazione del presente atto ai sensi dell'articolo 26 comma 3 lettera m) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Avute presenti le disposizioni statutarie e legislative in materia di parità di genere all'interno delle Commissioni comunali

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa espresso dalla Segretario comunale, ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige e dato atto che questo provvedimento non ha contenuti di rilevanza contabile;

Condivisa la proposta di procedere con votazione per alzata di mano alla costituzione della commissione di studio e alla nomina dei suoi componenti mediante sistema di voto limitato, così come previsto dalle disposizioni sopra richiamate

Con voti F. 13 C.0 A.0 espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI istituire, ai sensi dell'art. 8 del regolamento del Consiglio comunale per quanto in premessa esposto, una Commissione di studio sulle scelte di partecipazione di questo Comune al processo di riforma istituzionale, composta da 4 membri, tutti consiglieri comunali, di cui 2 rappresentanti della maggioranza e 2 rappresentanti della minoranza, oltre al Sindaco che la presiede. Alle sedute della Commissione potrà partecipare, se richiesto dal Sindaco/Presidente il Segretario comunale, con funzioni di consulenza giuridica e senza diritto di voto;

2. DI attribuire alla Commissione istituita con il presente atto funzioni preparatorie, istruttorie, redigenti e referenti per gli atti, i provvedimenti, gli orientamenti e gli indirizzi da sottoporre alle determinazioni del Consiglio nella materia della riforma istituzionale e delle relative scelte organizzative. In particolare è chiesto alla Commissione di fare una valutazione delle varie opportunità nell'ambito della riforma istituzionale, di costruire progettualità con la cittadinanza, di collaborare con la giunta comunale alla stesura delle proposte da sottoporre alla valutazione del consiglio comunale;
3. DI dare atto che la Commissione di studio sulle scelte di partecipazione di questo Comune al processo di riforma istituzionale è presieduta dal Sindaco e che per la regolarità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti, compreso il Sindaco. I documenti della commissione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per la partecipazione alle sedute della Commissione i membri non percepiscono alcuna remunerazione;
4. DI dare atto che la durata della Commissione decorre dall'esecutività della presente deliberazione e cessa al raggiungimento dell'obiettivo, comunque non oltre la cessazione del mandato amministrativo;
5. DI procedere all'elezione dei consiglieri che comporranno la commissione istituita con il presente provvedimento. Per tali fini sono sentite le proposte di nomina dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare; quindi il Sindaco, Presidente, dà inizio alle operazioni di voto mediante scrutinio segreto e con sistema di voto limitato, per la scelta dei componenti della costituenda Commissione. Sono distribuite le schede di votazione, predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e, terminata la votazione il Sindaco/Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo di voti e comunica al consiglio il seguente risultato:

consiglieri presenti:	n. 13
consiglieri votanti:	n. 13
schede raccolte:	n. 13
schede bianche:	n. 0
schede nulle:	n. 0
hanno ottenuto voti:	
De Tomi CASET Maria Rita:	n. 4
GARZETTI Ugo:	n. 1
MALFATTI Elena:	n. 4
PILZER Marco:	n. 4

Accertata la regolarità della votazione e sulla base di tali risultati il Consiglio comunale delibera

6. DI nominare i membri della Commissione di studio sulle scelte di partecipazione di questo Comune al processo di riforma istituzionale nelle persone dei/delle consiglieri/consigliere comunali di seguito indicati/indicate:

per la maggioranza:

 - MALFATTI Elena;
 - PILZER Marco;

oltre al Sindaco che la presiede;

per la minoranza:

 - De Tomi CASET Maria Rita;
 - GARZETTI Ugo;
7. DI dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'albo telematico del Comune di Nave San Rocco ai sensi dell'articolo 79, comma 3, Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

8. DI dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L;
- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

(N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato);

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to dott. Joseph Valer

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 05/08/2015. Il Segretario Comunale F.to d.ssa Claudia Visani	
--	--

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Nave San Rocco li, 05/08/2015

Il Segretario Comunale
d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 05/08/2015 senza opposizioni. Il Segretario Comunale d.ssa Claudia Visani	Deliberazione divenuta esecutiva il 16/08/2015 ai sensi del 2° comma dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1. Il Segretario Comunale d.ssa Claudia Visani
---	--
